



***Provincia dell'Aquila***

*Settore Ambiente e Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

Inviata via PEC

e, p. c.

Alla Ditta  
IMPRESA DI MARCO s.r.l.  
Via delle Comunicazioni snc  
67061 CARSOLI (AQ)  
[impresadimarcosrl@pec.it](mailto:impresadimarcosrl@pec.it)

Al signor Sindaco  
del Comune di Carsoli  
P.zza della Libertà, 1  
67061 CARSOLI (AQ)  
[comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it)

Al S.U.A.P.  
del Comuni di Carsoli  
P.zza della Libertà, 1  
67061 CARSOLI (AQ)  
[comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it)

Al Distretto Provinciale  
dell'A.R.T.A.  
Caselle di Bazzano  
Strada Provinciale per Monticchio  
67100 L'AQUILA  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Alla Regione Abruzzo  
Settore Gestione Rifiuti  
Via Passolanciano, 75  
65100 PESCARA  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Alla Regione Abruzzo  
 Servizio Tutela, Valorizzazione  
 del Paesaggio e Valutazione Ambientale  
 Via Leonardo da Vinci, 1  
 67100 L'AQUILA  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al Responsabile del Corpo di  
 Polizia Provinciale  
S E D E  
[poliziaambientale@provincia.laquila.it](mailto:poliziaambientale@provincia.laquila.it)

OGGETTO: Comunicazione di iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/127/AQ/2016 del 19.10.2016. Impresa Di Marco s.r.l. - Carsoli (AQ).  
 D. Lgs. n. 152/2006, art. 216 - D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008.

**Premesso che:**

- la Ditta **IMPRESA DI MARCO s.r.l.**, con sede legale in Carsoli (AQ), Via Tiburtina Valeria Km. 70, in data **08.08.2007**, ha inoltrato comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, art. 216;
- la Sezione Regionale dell'Albo ha iscritto la Ditta al n. **104/AQ** del **08.08.2007** dell'apposito registro di cui all'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per le attività di recupero di messa in riserva (R13) e riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche (R5) per le tipologie di rifiuti ed i rispettivi quantitativi di seguito indicati da effettuare nella sede operativa della Ditta sita in Carsoli (AQ), località *Valle Mura.*:

Tipologia	Quantitativo Annuo
7.1	2.000 t/a
7.2	500 t/a
7.6	500 t/a

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Regione Abruzzo, a seguito delle nuove disposizioni normative apportate dal D.Lgs. n. 4/2008 che nel modificare il D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 216, ha attribuito alle Province territorialmente competenti i procedimenti relativi al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, con D.G.R. n. 465/2008 ha approvato la nuova modulistica al fine di garantire una corretta gestione delle attività di recupero da parte dei soggetti interessati;
- questo Settore pertanto, con nota prot. n. 23263 del 15.04.2010, ha inviato alla Ditta la nuova modulistica chiedendo di trasmettere la documentazione prevista entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;
- la Ditta, con nota del 27.05.2010, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 34709 del 31.05.2010, ha trasmesso la documentazione prevista dalla nuova modulistica rispetto alla quale questo Settore, con nota prot. n. 39050 del 21.06.2010, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni evidenziando tra l'altro che l'impianto doveva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. presso il competente Ufficio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato IV, punto 7, lettera zb, del D.Lgs. n. 4/2008;
- con la suddetta nota del 27.05.2010 la Ditta ha comunicato di avviare a recupero le seguenti tipologie di rifiuti con i relativi quantitativi:

Tipologia	Quantitativo Annuo	Capacità massima istantanea
7.1	2.000 t/a	150 t
7.2	500 t/a	10 t
7.6	500 t/a	50 t

- la Ditta con nota del 02.08.2010, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 48681 del 03.08.2010, ha inviato le integrazioni richieste da questo Settore con la sopra citata nota prot. n. 39050 del 21.06.2010. Tali integrazioni sono risultate incomplete e mancanti dell'avvenuta presentazione dell'istanza relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Questo Settore pertanto, con nota prot. n. 58249 del 28.09.2010, ha richiesto ulteriori chiarimenti;
- la Ditta con nota del 09.12.2010, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 77160 del 10.12.2010, ha inviato le integrazioni richieste unitamente alla copia della

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

nota datata 25.11.2010, pervenuta alla Regione Abruzzo il 09.12.2010, con la quale la Ditta ha trasmesso la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Con la suddetta documentazione la Ditta ha comunicato una variazione dei quantitativi relativi alla capacità massima istantanea di stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti fermo restando il quantitativo annuo, come si riporta nella seguente tabella:

Tipologia	Quantitativo Annuo	Capacità massima istantanea
7.1	2.000 t/a	<b>1.500 t</b>
7.2	500 t/a	<b>150 t</b>
7.6	500 t/a	<b>350 t</b>

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo con Giudizio n. 1759 del 13.06.2011 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
  - ✓ *fatto salvo il dovuto parere da parte dell'Autorità di Bacino riguardo eventuali rischi idraulici;*
  - ✓ *si ritiene necessario eseguire un monitoraggio le cui modalità dovranno essere concordate con l'A.R.T.A.;*
  - ✓ *si ritiene necessario adeguare l'impianto di trattamento delle acque meteoriche alla L.R. 31/2010.*
- la Ditta, con nota del 21.09.2011, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 60919 del 27.09.2011, ha comunicato una ulteriore variazione del quantitativo annuo e del quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti 7.2 e 7.6, fermo restando i quantitativi comunicati per la tipologia 7.1 e precisamente:

Tipologia	Quantitativo Annuo	Capacità massima istantanea
7.1	2.000 t/a	1.500 t
7.2	<b>100 t/a</b>	<b>50 t</b>
7.6	<b>900 t/a</b>	<b>450 t</b>

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- il Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche di questo Settore, a seguito di quanto contenuto nelle prescrizioni di cui al Giudizio n. 1759 del 13.06.2011 espresso dal CCR-VIA, ha richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere il nulla –osta per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto della Impresa di Marco s.r.l. nel torrente Valle Mura;
- l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, con nota prot. n. 02207 del 13.06.2012 ha comunicato che il rilascio di tale nulla osta era in capo all'autorità idraulica regionale competente;
- la Ditta con nota del 07.08.2012, pervenuta in pari data ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 79299 del 13.11.2012, ha rinnovato la comunicazione di inizio attività del 08.08.2007 trasmessa alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nell'ambito di tale comunicazione ha allegato parzialmente la documentazione richiesta precisando che avrebbe trasmesso la restante documentazione nel più breve tempo possibile;
- questo Settore con nota prot. n. 77379 del 05.11.2012 ha sollecitato la Ditta ad inviare la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa in data 07.08.2012;
- la Ditta con nota del 23.11.2012, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 84164 del 03.12.2012, ha inviato la documentazione richiesta rispetto alla quale questo Settore, con nota prot. n. 19021 del 29.03.2013, ha richiesto ulteriori integrazioni;
- la Ditta con nota del 22.07.2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 48371 del 31.07.2013, ha inviato la documentazione mancante, tuttavia questo Settore non ha proceduto alla presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività in attesa dell'invio da parte della Ditta della documentazione attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nel sopra citato Giudizio n. 1759 del 13.06.2011 espresso dal CCR-VIA. Con la stessa nota la Ditta ha inviato la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti soggettivi del nuovo Legale Rappresentante della Ditta, Dott. Mariano Marzoli, subentrato al precedente Amministratore munito di Rappresentanza Dott.ssa Eleanna Di Marco;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta con la successiva nota del 15.09.2014, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 54214 del 16.09.2014, ha comunicato che la variazione del Legale Rappresentante è subentrata in data 31.12.2012;
- la Ditta con nota del 26.09.2014, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 56462 del 29.09.2014, ha comunicato che *dal 2012 ad oggi la ditta non ha effettuato operazioni di recupero rifiuti pertanto non sono entrati presso l'impianto materiali soggetti alle comunicazioni semestrali*;

**Rilevato che:**

- questo Settore, al fine di aggiornare l'elenco delle Ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con nota prot. n. 32025 del 29.08.2016, ha richiesto alla stessa di fornire notizie in merito alla situazione dell'impianto;
- la Ditta, con nota del 20.09.2016, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 33911 del 20.09.2016, in riscontro a quanto richiesto da questo Settore con la sopra citata nota prot. n. 32025 del 29.08.2016:

1) ha trasmesso:

- ❖ il provvedimento prot. n. 35244 del 29.06.2015 con il quale il Settore Genio Civile – Sicurezza Espropri della Provincia dell'Aquila ha autorizzato la Ditta, *ai soli fini idraulici, ad eseguire i lavori di immissione delle acque di prima pioggia e della acque di lavaggio provenienti dall'impianto di lavorazione inerti nell'alveo del torrente Valle Mura tramite una condotta in tubazione in pvc.....*;
- ❖ il provvedimento prot. n. 63216 del 23.11.2015 con il quale il Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche di questo Settore, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 31/2010, ha autorizzato la Ditta ad *effettuare lo scarico nel torrente Valle Mura, tramite tubazione in pvc, di acque di pioggia trattate in continuo, eccedenti il riuso, derivanti dalla rete di raccolta del piazzale di stoccaggio e recupero materiali inerti e del piazzale produzione conglomerati bituminosi della ditta "Impresa Di Marco s.r.l."*;
- ❖ il provvedimento prot. n. 66028 del 22.10.2013 con il quale il Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle Emissioni in Atmosfera di questo Settore ha autorizzato la Ditta Impresa Di Marco s.r.l. alle emissioni diffuse e convogliate provenienti dallo stabilimento di titolarità della stessa Ditta;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

2) ha comunicato:

- ❖ di aver inviato all'A.R.T.A. i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee effettuato secondo le modalità concordate con la stessa A.R.T.A. e di essere in attesa di riscontro;
- ❖ ha comunicato i quantitativi delle singole attività di recupero per ogni tipologia di rifiuti come si riporta nella seguente tabella:

Tipologia	Quantitativo Annuo	Quantitativi singole attività di recupero
7.1	2.000 t/a	7.1.3 a): 1500 t - 7.1.3 c): 500 t
7.2	100 t/a	7.2.3 b): 80 t – 7.2.3 f): 20 t
7.6	900 t/a	7.6.3 a): 600 t – 7.6.3b): 300 t

**Considerato** che la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel Giudizio n. 1759 del 13.06.2011 espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale;

**Evidenziato** che la Ditta, come dichiarato verbalmente dal tecnico incaricato, allo stato attuale non ha ancora riavviato l'attività di recupero rifiuti;

**Rilevato che:**

- la Ditta con nota 16.10.2008 ha trasmesso la polizza n. **00019491475989** e le appendici n. 02 e n. 03 alla stessa e che questo Settore con nota prot. n. 59453 del 05.10.2010 ha comunicato alla stessa di aver proceduto all'accettazione di tale polizza e delle relative appendici;
- la citata polizza, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 790/2007 prevede una copertura finanziaria di € 52.500,00 e una durata fino al 03.10.2015;
- con nota del 22.07.2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 48371 del 31.07.2013, ha inviato un'ulteriore appendice alla polizza assicurativa n. **00019491475989** relativa alla proroga della durata della stessa, *alle condizioni generali e particolari tutte della polizza originale*, fino al **07.08.2019** a copertura pertanto della durata del rinnovo della comunicazione di inizio attività (07.08.2017) maggiorata di due anni;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta, con nota del 18.10.2016 inviata tramite posta elettronica, ha comunicato di voler usufruire della suddetta polizza n. **00019491475989** nonostante la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 254 del 28.04.2016, nel revocare integralmente la D.G.R. n. 790/del 03.08.2007 e s.m.i., abbia previsto una riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie per le attività di recupero rifiuti in procedura semplificata esclusivamente per i rifiuti inerti e da C & D;

**Preso atto** che la Ditta con la stessa nota del 18.10.2016 ha altresì comunicato la variazione della sede legale da Via Tiburtina Valeria Km. 70 in Via delle Comunicazioni snc;

**Rilevato** che il rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa dalla Ditta Impresa Di Marco s.r.l., pervenuta in data **07.08.2012**, costituisce **nuova comunicazione**;

**Ritenuto** pertanto di procedere ad una nuova iscrizione nel Registro Provinciale in sostituzione della precedente iscrizione numero 104/AQ del 08.08.2007 effettuata dalla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

**Esaminata** la documentazione agli atti del Settore;

**SI COMUNICA**

- di prendere atto che l'attuale Legale Rappresentante della Ditta è il Dott. Mariano Marzoli subentrato alla Dott.ssa Eleanna Di Marco;
- di prendere atto della variazione della sede legale da Via Tiburtina Valeria Km. 70 in Via delle Comunicazioni snc;
- che la Ditta Impresa Di Marco s.r.l., con sede legale in Carsoli (AQ), Via delle Comunicazioni snc, è iscritta al Registro Provinciale numero **RIP/127/AQ/2016** del **19.10.2016** di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06, con validità fino al **07.08.2017** per le seguenti attività di recupero:

**MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 3.000 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 2.000 tonnellate.**

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle **sole tipologie indicate** con i rispettivi codici CER ed i relativi quantitativi annui.



**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

**RIFIUTI CERAMICI E INERTI:**

- **7.1** tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] per un quantitativo di **2.000 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate;**

**Attività di recupero:**

**7.1.3 a)** messa in riserva di rifiuti inerti [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5] **per un quantitativo di 1.500 t/a;**

**7.1.3 c)** utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5] **per un quantitativo di 500 t/a.**

- **7.2** tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [ 010413] [ 010399] [010408] per un quantitativo di **100 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 50 tonnellate;**

**Attività di recupero:**

**7.2.3 b)** utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R 5] per un quantitativo di **80 t/a;**

**7.2.4 f)** utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ) [R5] per un quantitativo di **20 t/a;**

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- **7.6** tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo di **900 t/a** e **una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 450 tonnellate;**

**Attività di recupero:**

**7.6.3 a)** produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5] per un quantitativo di **600 t/a;**

**7.6.3 b)** realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ) [R5] per un quantitativo di **300 t/a.**

Le attività di recupero di messa in riserva (R 13) e riciclo/ recupero di altre sostanze inorganiche (R 5) verranno effettuate nella sede operativa sita in località *Valle Mura* del Comune di Carsoli (AQ) identificata catastalmente al Foglio **n. 45** particella **n. 15**.

Tali attività di recupero devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Si rammenta che:

- la comunicazione di inizio attività trasmessa da codesta Ditta alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 08.08.2007, rinnovata con nota del **07.08.2012**, pervenuta in pari data alla Provincia, che ha dato luogo all'iscrizione al Registro Provinciale RIP/127/AQ/2016 del 19.10.2016 deve essere rinnovata ogni **cinque anni** (entro il **07.08.2017**) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- la Ditta deve effettuare, entro il 30 aprile di ogni anno, il versamento dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998, n. 350 per la classe 5 (superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t/a) pari a € **103,29** sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Tesoreria – Ufficio Tutela dell'Ambiente, indicando nella causale anche il seguente codice: **RIF**. Si precisa che in caso di mancato pagamento **l'iscrizione è sospesa** a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;
- la Ditta deve effettuare le comunicazioni semestrali dei rifiuti gestiti a questa Provincia ed al Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. in indirizzo con le modalità di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n. 2 Speciale del

**Provincia dell'Aquila**

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

07.01.2011;

- la Ditta deve trasmettere unitamente a tale comunicazione semestrale copia dei risultati analitici dei test di cessione, conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006, unitamente alle certificazioni delle caratteristiche del materiale ottenuto, in conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 di tutti i rifiuti trattati nel semestre di riferimento;
- qualora gli aggregati riciclati prodotti vengano destinati ad attività di recupero ambientale la Ditta deve inviare anche la certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in conformità alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale.


Si evidenzia inoltre fin d'ora che la legislazione comunitaria ha regolamentato la commercializzazione dei prodotti da costruzione, dettando disposizioni specifiche per la loro immissione sul mercato con il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva n. 89/1016/CEE del Consiglio. Questa Provincia è in attesa dei chiarimenti richiesti alle Autorità competenti in merito al coordinamento di tale nuova disposizione comunitaria con la normativa nazionale e si riserva di impartire ulteriori prescrizioni non appena tali chiarimenti verranno forniti.

L'iscrizione di cui sopra è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.


La presente viene inviata al Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. ed alla Polizia Provinciale, che leggono per conoscenza, per i controlli di competenza.

Distinti saluti.

Il Funzionario  
(Dott.ssa Maria Stagnini)



Il Dirigente  
(Ing. Francesco Bonanni)



/ cb